

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 29 marzo 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 maggio 1981¹ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo l'espressione «cronotachigrafo» è sostituita con l'espressione «odocronografo», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹ La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2^{bis} OLR 1) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.

³ I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.

Art. 15 cpv. 2

² Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l'odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.

¹ RS 822.222

Art. 16 cpv. 6^{bis}

^{6bis} Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l'articolo 100 capoverso 2 OETV o di un odocronografo riconosciuto equivalente dall'Ufficio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 15 capoversi 1 e 3, e 16 si applicano le prescrizioni di servizio degli articoli 14–14d OLR 1. In questo caso valgono inoltre le norme per l'uso del libretto di lavoro giusta l'articolo 15 OLR 1.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz